

Se percepisco l'assegno di invalidità, ho diritto alla tredicesima?



Sono titolare di assegno ordinario di invalidità, sono dipendente pubblico. Ho diritto alla tredicesima e da quando?

Per rispondere al quesito posto è necessario comprendere in cosa consistano sia l'**assegno ordinario di invalidità** sia la **tredicesima mensilità**.

L'assegno ordinario di invalidità (comunemente detto Io) è una prestazione economica che spetta ai lavoratori sia dipendenti che autonomi i quali siano affetti da **infermità fisica o mentale** e che possano far valere determinati requisiti contributivi. Più nel dettaglio, l'infermità (che, si ripete, può essere sia fisica che mentale) deve essere tale da determinare una riduzione di due terzi della **capacità lavorativa del lavoratore**: la legge precisa che la riduzione deve essere permanente e deve concernere occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Peraltro, l'accertamento dell'infermità che legittima la richiesta del lavoratore viene eseguito da un'apposita commissione composta da medici presso l'Inps. Per quanto attiene, invece, agli aspetti contributivi, il legislatore stabilisce

che il lavoratore che voglia beneficiare dell'assegno di invalidità ordinaria deve aver maturato un'**anzianità assicurativa e contributiva** pari a cinque anni di assicurazione. È importante precisare che almeno tre anni dei cinque indicati devono essere stati versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. In altre parole, l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica che viene erogata al lavoratore e non va confuso con l'**assegno di invalidità civile** che, diversamente dal primo, è una prestazione avente natura assistenziale e, quindi, slegata dai contributi versati. Di conseguenza, l'assegno ordinario d'invalidità viene calcolato in base all'ammontare dei **contributi** effettivamente versati dal lavoratore durante il corso della sua vita lavorativa.

Dall'assegno ordinario d'invalidità va, inoltre, distinta la tredicesima mensilità. Si tratta di un'erogazione economica spettante sia ai lavoratori dipendenti (a prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato) che ai pensionati. La tredicesima è stata introdotta nel lontano 1937 e viene intesa come una gratifica natalizia che, essendo calcolata sulla base dei mesi di lavoro effettivamente prestati, si traduce in una mensilità aggiuntiva. Viene definita gratifica natalizia poiché, di solito, essa viene erogata a ridosso delle festività natalizie al fine di dare maggiore serenità economica al lavoratore. Al fine del calcolo della tredicesima sarà necessario tener conto dei seguenti elementi:

- il numero di mensilità di lavoro prestate dal lavoratore;
- l'ammontare della retribuzione mensile.

Tenendo conto dei due elementi suindicati sarà necessario moltiplicare la retribuzione di ogni mese lavorato per i mesi in cui è stata svolta l'attività lavorativa e poi dividere il totale per 12 (cioè il numero di mesi da cui è composto un anno). È bene ricordare che ogni mese corrisponde a un rateo, mentre le frazioni di mese si computano come mese intero, se superiori a 15 giorni, diversamente non si contano. Qualora il rapporto di lavoro sia stato stipulato e sia concretamente iniziato nel corso dell'anno, la tredicesima sarà pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono i mesi lavorati. Ad esempio, se Tizio è stato assunto il 1° ottobre avrà diritto ad una tredicesima pari a tre/dodicesimi dell'ultimo stipendio. Tuttavia spesso accade che l'assunzione non coincida con il primo del mese ma avvenga nel corso dello stesso, in questo caso la tredicesima verrà calcolata soltanto se la frazione di tempo lavorato sia superiore a quindici

giorni di calendario: in altre parole, per aver diritto alla tredicesima anche nel mese di inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore dovrà aver lavorato almeno sedici giorni.

Tanto premesso quanto alle figure dell'assegno ordinario di invalidità ed alla tredicesima mensilità, è ora possibile rispondere alle domande del lettore.

Quanto alla prima domanda e cioè se, nonostante la percezione dell'assegno lo, venga corrisposta la tredicesima mensilità, non si ravvisa l'esistenza di incompatibilità tra le due prestazioni le quali vengono corrisposte entrambe al lavoratore in funzione della retribuzione percepita.

Quanto al secondo quesito e, cioè, a partire da quale anno egli ha diritto alla tredicesima, la tredicesima spetta a partire dall'anno in cui ha avuto inizio il suo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, tenendo conto delle indicazioni prima elencate ai fini del calcolo della stessa.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Giovanna Pangallo***